

ALLEGATO C (art. 15)

**Criteria, dati e informazioni per la redazione e la valutazione
del Rapporto di sicurezza e del Rapporto preliminare di sicurezza**

Il presente allegato è così costituito:

PREMESSA

ASPETTI GENERALI

PARTE 1 – CONTENUTI RICHIESTI PER IL RAPPORTO DI SICUREZZA

- A. DATI IDENTIFICATIVI E UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO
- B. INFORMAZIONI RELATIVE ALLO STABILIMENTO
- C. SICUREZZA DELLO STABILIMENTO
- D. SITUAZIONI DI EMERGENZA E RELATIVI APPRESTAMENTI
- E. IMPIANTI DI TRATTAMENTO REFLUI E STOCCAGGIO RIFIUTI
- F. CERTIFICAZIONI E MISURE ASSICURATIVE

ALLEGATI

PARTE 2 – CONTENUTI RICHIESTI PER IL RAPPORTO PRELIMINARE DI SICUREZZA

- A. DATI IDENTIFICATIVI E UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO
- B. INFORMAZIONI RELATIVE ALLO STABILIMENTO
- C. SICUREZZA DELLO STABILIMENTO
- D. SITUAZIONI DI EMERGENZA E RELATIVI APPRESTAMENTI
- E. IMPIANTI DI TRATTAMENTO REFLUI E STOCCAGGIO RIFIUTI

ALLEGATI

PARTE 3 – CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RAPPORTI DI SICUREZZA AI FINI DELLE
VERIFICHE DI CONFORMITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE E DI IDONEITÀ ED
EFFICACIA DELL'ANALISI DEI RISCHI EFFETTUATA E DELLE RELATIVE
MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE



Premessa

Il presente allegato definisce i criteri, i dati e le informazioni per la redazione del Rapporto di Sicurezza (nel seguito denominato "Rapporto"), di cui agli artt. 15 e 16 del presente decreto in accordo con quanto indicato nell'allegato 2, nonché i criteri per la valutazione del Rapporto medesimo.

Nella redazione del Rapporto il gestore fornisce gli elementi di seguito richiesti. Per quanto attiene il Sistema di Gestione della Sicurezza, le informazioni fornite devono essere tali da consentire all'autorità competente, nel corso dell'istruttoria di cui all'art. 17 del presente decreto, il riscontro in merito alla esistenza ed adeguatezza del Sistema di Gestione medesimo, con particolare riferimento agli aspetti evidenziati dalle analisi di sicurezza effettuate e riportate nel Rapporto. Le ispezioni di cui all'art. 27 del presente decreto, saranno invece organizzate in modo da consentire il riscontro esteso ed approfondito dell'adeguatezza del Sistema di Gestione della Sicurezza e della sua effettiva attuazione in stabilimento.

Aspetti Generali

1. Modalità di redazione del Rapporto di sicurezza

Il Rapporto è sottoscritto dal gestore e contiene gli elementi informativi indicati nella successiva Parte 1 del presente allegato.

Dal Rapporto deve risultare in maniera completa ed univoca l'indicazione della/delle persona/e fisica/che e/o giuridica/che e delle organizzazioni che hanno partecipato alla stesura del Rapporto medesimo.

Nella redazione di ogni aggiornamento del Rapporto il gestore indica, in premessa, se sono state introdotte modifiche rispetto alla versione precedente e specifica, all'interno dei singoli paragrafi, le modifiche apportate.

2. Reperimento dei dati e delle informazioni

Il gestore, qualora non disponga di tutti i dati e le informazioni necessari alle analisi di cui al punto C.3 della successiva Parte 1 del presente allegato, relativi ad eventi naturali esterni che possono causare un incidente rilevante, ovvero dati, relativi alla zona dello stabilimento, su perturbazioni geofisiche, meteomarine, cerauniche, meteorologia, idrogeologia, elementi territoriali ed ambientali vulnerabili e sensibili, allega quelli disponibili presso le Amministrazioni Pubbliche con indicazione esplicita della fonte.



3. Presentazione del Rapporto di sicurezza

Il Rapporto è presentato anche su supporto digitale per quanto riguarda sia le parti testuali sia gli elaborati grafici.

Nel caso degli scali merci terminali di ferrovia, per la presentazione del relativo Rapporto, si fa riferimento, in quanto applicabile, al decreto ministeriale 5 novembre 1997.

4. Modalità di redazione del Rapporto preliminare di sicurezza

Ai fini del rilascio del nulla osta di fattibilità di cui all'art. 17 comma 2 del presente decreto, il Rapporto preliminare di sicurezza contiene le informazioni indicate nella Parte 2 del presente allegato.

5. Valutazione del Rapporto di sicurezza

L'istruttoria tecnica, ai fini della valutazione del Rapporto di cui all'art. 17 del presente decreto, ha le seguenti finalità:

- a) la verifica della conformità della documentazione presentata alle disposizioni del presente decreto;
- b) la verifica dell'idoneità e dell'efficacia dell'analisi di sicurezza presentata nel Rapporto e delle relative misure adottate per la prevenzione degli eventi incidentali e per la limitazione delle loro conseguenze;
- c) la verifica, attraverso sopralluoghi, che i dati e le informazioni contenuti nel Rapporto descrivono in modo adeguato l'effettiva situazione dello stabilimento.

Ai fini della effettuazione delle richieste verifiche di conformità della documentazione e di idoneità ed efficacia dell'analisi di sicurezza e delle relative misure adottate, nella Parte 3 del presente allegato si propongono alcuni criteri tecnici utilizzabili per la valutazione dei Rapporti.

Per gli scali merci terminali di ferrovia si fa riferimento, in quanto applicabile, all'allegato A del decreto ministeriale 5 novembre 1997.



PARTE 1 – CONTENUTI RICHIESTI PER IL RAPPORTO DI SICUREZZA

A. DATI IDENTIFICATIVI E UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO

Il gestore fornisce i seguenti elementi utili a identificare e descrivere lo stabilimento e la sua collocazione territoriale.

A.1 DATI GENERALI

- A.1.1 Indicare il nominativo, il codice fiscale e l'indirizzo (sede legale) del gestore, allegando la documentazione che attesta la qualifica posseduta (ad es. delega o procura della proprietà, autocertificazione nel caso di gestore proprietario, ecc.).
- A.1.2 Indicare la denominazione, l'ubicazione dello stabilimento ed il nominativo del Direttore responsabile.
- Allegare la planimetria dei confini dello stabilimento, completa dei contorni delle unità logiche interne, in scala adeguata.
- A.1.3 Indicare i responsabili della progettazione esecutiva e della realizzazione degli impianti e dei depositi in cui sono presenti sostanze riportate nell'allegato 1 del presente decreto, segnalandone il tipo di qualificazione professionale e le esperienze possedute nel campo. Per gli impianti esistenti, il gestore fornisce anche, sulla base dei dati e delle informazioni disponibili, una sintesi della "storia" degli impianti e dei depositi in cui sono presenti le sostanze riportate nell'allegato 1, dal loro start-up alle più recenti modifiche.
- A.1.4 Indicare il responsabile della stesura del Rapporto, la sua qualificazione professionale e le sue esperienze nel campo, nonché la/le persone fisiche e/o giuridiche e le organizzazioni che hanno partecipato alla stesura del Rapporto medesimo.



A.2 LOCALIZZAZIONE E IDENTIFICAZIONE DELLO STABILIMENTO


Le corografie, le mappe, le planimetrie, i disegni in genere, richiesti nei punti seguenti, sono presentati a corredo del Rapporto, aggiornati alla data della loro presentazione e corredati da opportuna descrizione (legenda) che consenta l'adeguata individuazione, nel sistema di riferimento cartografico indicato, dei dettagli rappresentati, in particolar modo dei siti di attività industriali che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto e delle aree e sviluppi urbanistici che potrebbero essere all'origine o aumentare il rischio o le conseguenze di incidenti rilevanti e di effetti domino.

La documentazione cartografica di cui al presente punto è fornita anche in strati informativi georeferenziati in formato digitale, raster o vettoriali, georeferito nel sistema di coordinate geografiche ETRF2000/WGS84. Le informazioni relative al perimetro dello stabilimento ed alla sua planimetria generale di cui al punto A.2.3. sono in ogni caso fornite in strati informativi distinti, in formato vettoriale georeferenziato (ad esempio: shapefile *.shp).

Qualora sia già operativo un sistema di gestione della documentazione di cui ai punti A.1 e A.2 codificato su scala nazionale o regionale, il gestore si uniformerà alle procedure in esso specificate.

A.2.1 Corografia della zona in scala a 1:10.000, o comunque non inferiore a 1:25.000, sulla quale sia evidenziato il perimetro dello stabilimento. Tale mappa comprende un'area significativa di almeno 2 km intorno allo stabilimento, in relazione alle tipologie incidentali individuate nell'ambito dell'analisi di sicurezza di cui al punto C.4, attorno all'installazione. Sulla mappa stessa è indicata la destinazione d'uso degli edifici principali e, per quanto riguarda le industrie presenti, siano esse assoggettate o meno agli obblighi di cui al presente decreto, è precisato, se noto, il tipo di attività industriale. È, inoltre, indicata la presenza di linee ferroviarie, strade, autostrade, porti, aeroporti e corridoi aerei di atterraggio e decollo; sono evidenziate tutte le strutture e gli elementi territoriali ed ambientali particolarmente vulnerabili e/o sensibili, quali ad esempio: ospedali, scuole, uffici pubblici, fiumi, laghi, habitat terrestri e acquatici, zone di particolare interesse naturale, ecc., in modo coerente con quanto richiesto dal decreto di cui all'art. 22, comma 3¹. Per i depositi di GPL e di sostanze facilmente infiammabili e/o tossiche si fa riferimento agli elementi individuati ai sensi dei decreti del Ministro dell'ambiente del 15 maggio 1996 (Suppl. Ord. alla G.U. n. 159 del 9 luglio 1996) e del 20 ottobre 1998 (Suppl. Ord. alla G.U. n. 262 del 9 novembre 1998).

¹ Nelle more dell'attuazione di quanto previsto al comma 3 dell'art. 22 del presente decreto, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici del 9 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 2001 (S.O. n. 151).



A.2.2 Riportare la posizione dello stabilimento su una mappa dettagliata in scala non inferiore a 1:5.000 della località che rappresenta la zona circostante lo stabilimento con una distanza minima di 500 m dai confini dell'attività e, comunque, non inferiore alla distanza massima di danno individuata dal gestore nell'analisi di sicurezza di cui al punto C.4.

A.2.3 Fornire la planimetria generale, in scala collegata alle dimensioni dello stabilimento e, comunque, non inferiore a 1:500, con l'indicazione degli impianti e dei depositi in cui sono presenti le sostanze riportate nell'allegato 1 del presente decreto e delle parti critiche di cui al successivo punto C.4.1. Di quest'ultime il gestore fornisce le planimetrie di dettaglio. Ove necessario è richiesto che vengano fornite piante e sezioni degli impianti e/o depositi, con eventuali particolari significativi.

B. INFORMAZIONI RELATIVE ALLO STABILIMENTO

Il gestore fornisce i seguenti elementi utili a descrivere la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti adottata nello stabilimento, la struttura organizzativa e le attività effettuate, nonché a identificare tutte le sostanze pericolose presenti nello stabilimento, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera n).

B.1 POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI

B.1.1 Riportare in allegato I.3 del Rapporto il documento sulla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti di cui all'art. 14, comma 1, del presente decreto, che include la descrizione dell'articolazione del Sistema di Gestione della Sicurezza, tramite il quale è attuata la politica di prevenzione, in conformità all'allegato 3 e all'allegato B del presente decreto.

Allegare l'elenco delle procedure del sistema di gestione della sicurezza (se è applicato un sistema di gestione integrato allegare l'elenco delle sole procedure attinenti gli aspetti di sicurezza).



B.2 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

- B.2.1 Indicare la struttura organizzativa in forma grafica, con diagrammi a blocchi. Nel grafico saranno mostrate le dipendenze gerarchiche e funzionali, nonché le linee di comunicazione e interazione tra le persone incaricate della conduzione degli impianti e dei depositi, dal direttore dell'installazione fino al capo reparto. Sarà indicato il Rapporto funzionale specifico tra i vari dipartimenti da porre in relazione alla prevenzione degli incidenti rilevanti (quali, a titolo di esempio, la produzione, la manutenzione, l'ispezione, la sorveglianza, la sicurezza, la progettazione e la costruzione).
- B.2.2 Precisare l'entità del personale di ciascun dipartimento e il numero di persone normalmente presenti in ciascun reparto.
- B.2.3 Precisare quali siano i programmi di informazione, formazione ed addestramento per il personale direttivo e per gli addetti alle operazioni, alla manutenzione e alla sicurezza, con particolare riferimento a quanto previsto nell'allegato B del presente decreto.

B.3 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'

- B.3.1 Fornire una descrizione dettagliata delle attività con riferimento a:
- qualsiasi operazione e/o processo effettuati in impianti che comportino o possano comportare la presenza di sostanze pericolose, reale o prevista, ovvero che si reputa possano essere generate, in caso di perdita del controllo di un processo industriale, nonché il trasporto effettuato all'interno dello stabilimento per ragioni interne ed il deposito connesso a tale operazione e/o processo;
 - qualsiasi altro deposito che comporti o possa comportare la presenza di sostanze pericolose, reale o prevista;
 - per ogni impianto o deposito indicare la tipologia costruttiva, la capacità, nonché le caratteristiche dei sistemi, delle apparecchiature e delle strutture ad essi asserviti o connessi.
- B.3.2 Descrivere le tecnologie di base adottate nella progettazione dei processi. Nel caso di processo tecnologico di tipo nuovo, precisare l'organismo che lo ha sviluppato, le eventuali sperimentazioni eseguite, lo stato attuale delle conoscenze tecnico-scientifiche al riguardo e gli studi effettuati al fine di rendere minimi i rischi comportati dal processo stesso. Specificare se i progettisti hanno già sviluppato processi simili. In caso affermativo precisare quando, dove e in che numero.



B.3.3 Fornire lo schema a blocchi per le materie prime che entrano e dei prodotti che escono dai vari impianti, con la precisazione delle modalità di trasporto e dei relativi regimi di temperatura, pressione e portata. Fornire le modalità di trasferimento dei prodotti all'interno dello stabilimento con i relativi regimi di temperatura, pressione e portata. Fornire inoltre gli schemi di processo semplificati in cui siano riportate le principali apparecchiature (serbatoi, reattori, colonne, scambiatori di calore, pompe, compressori, ecc.), i collegamenti tra le stesse e la relativa strumentazione di controllo e sicurezza (indicatori, allarmi e blocchi, valvole di sicurezza, dischi di rottura, ecc.).

Fornire una descrizione delle modalità di gestione all'interno dello stabilimento dei rifiuti che presentano o possono presentare, nelle condizioni esistenti nello stabilimento, proprietà analoghe, per quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti, a quelle delle sostanze pericolose di cui all'art. 3 comma 1 lettera l) del presente decreto, anche in relazione a quanto previsto dalla nota 5 dell'allegato 1 del decreto.


B.3.4 Indicare la capacità produttiva dello stabilimento. Indicare, inoltre, i flussi annui in entrata ed uscita dallo stabilimento delle sostanze presenti e riportate nell'allegato 1 del presente decreto suddivise per tipologia di trasporto, precisando il numero dei vettori annui interessati, ovvero le portate.

B.3.5 Fornire informazioni relative alle sostanze pericolose, così come definite nell'art. 3, comma 1, lettera l), del presente decreto.

B.3.5.1 Fornire la Classificazione notificata o armonizzata di cui all'allegato VI, tabelle 3.1 e 3.2, del regolamento 1272/2008/CE delle sostanze pericolose e le relative Schede di dati di sicurezza (rif. regolamento 1907/2006/CE e s.m.i.), integrate, ove necessario, dalle opportune indicazioni tecnico-scientifiche disponibili quali ad esempio:

- a) Metodi di individuazione e di determinazione disponibili presso lo stabilimento (descrizione dei metodi seguiti o indicazione dei riferimenti di letteratura scientifica);
- b) Metodi e precauzioni aggiuntivi relativi alla manipolazione, al deposito e all'incendio o altre modalità incidentali previsti dal gestore;
- c) Misure di emergenza previste dal gestore in caso di dispersione accidentale;
- d) Mezzi a disposizione del gestore per rendere inoffensiva la sostanza.

B.3.5.2 Indicare le fasi dell'attività in cui le sostanze pericolose intervengono o possono intervenire.



B.3.5.3 Indicare la quantità effettiva massima prevista espressa in tonnellate di ciascuna sostanza pericolosa. La quantità massima dichiarata dal gestore per ciascuna sostanza è computata come valore massimo della somma delle quantità contemporaneamente presenti nei serbatoi, nelle apparecchiature, nelle tubazioni e nei recipienti mobili. Si dovranno anche precisare separatamente i dati relativi alle quantità delle predette sostanze in stoccaggio e quelle di hold-up, cioè contemporaneamente contenute nell'impianto in condizioni operative. Il computo deve includere tutte le quantità di ciascuna sostanza pericolosa presente allo stato puro o di miscela o di sottoprodotto, nonché quelle quantità di sostanze pericolose che possano significativamente prodursi a causa di una condizione anomala del processo tecnicamente prevedibile. Ai fini del computo ogni sostanza deve comunque trovarsi nello stato chimico-fisico e nelle concentrazioni eventualmente specificate nell'allegato 1 del presente decreto, ovvero in uno stato suscettibile di provocare un rischio di incidente rilevante, laddove specificato nell'allegato stesso.

Riportare l'inventario aggiornato delle sostanze, miscele e preparati di cui all'allegato 1 del presente decreto e le relative quantità massime previste nello stabilimento nella tabella riepilogativa riportata nell'allegato I.4 del Rapporto.

B.3.5.4 Descrivere il comportamento chimico e/o fisico, nelle condizioni normali e/o anomale prevedibili di stoccaggio o di utilizzazione, con particolare riferimento alla suscettibilità a dare origine a fenomeni di instabilità, riportando la fonte del dato/informazione.

B.3.5.5 Descrivere le sostanze che possono originarsi per modificazione o trasformazione della sostanza considerata a causa di anomalie prevedibili nell'esercizio dello stabilimento, quali ad esempio le variazioni di condizioni di processo (temperatura, pressione, portata, rapporto stechiometrico dei reagenti, imperfetto dosaggio del catalizzatore, presenza di impurezze o prodotti di corrosione, ecc.). Indicare i meccanismi di reazione, la cinetica chimica e le condizioni termodinamiche (calori di reazione, ΔT adiabatici, ecc.). Riportare la fonte dei dati/informazioni.

B.3.5.6 Evidenziare le situazioni di incompatibilità tra le sostanze presenti, ovvero con quelle utilizzabili in emergenza, in grado di dare origine a violente reazioni, a prodotti di reazione pericolosi, oppure di rendere più difficoltose le operazioni di intervento in emergenza.



C. SICUREZZA DELLO STABILIMENTO

Il gestore fornisce i seguenti elementi utili a dimostrare che la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione siano sufficientemente sicuri ed affidabili.

C.1 ANALISI DELL'ESPERIENZA STORICA INCIDENTALE

C.1.1 Specificare qualsiasi problema noto di salute e sicurezza generalmente connesso con il tipo di installazioni presente nello stabilimento, riportando la fonte del dato/informazione.

C.1.2 Specificare l'esperienza storica e le fonti di informazione relative alla sicurezza di installazioni simili, con riferimento alla possibilità di insorgenza di incendi, esplosioni ed emissioni di sostanze pericolose, indicando al contempo le modalità ed i criteri di ricerca utilizzati, garantendo la possibilità di verifica da parte dell'autorità competente.

In particolare, fornire le informazioni su incidenti o quasi incidenti verificatisi nello stabilimento, o in stabilimenti simili, almeno negli ultimi 10 anni, riportando, in forma non aggregata ma puntuale, i dati di seguito indicati:

- a) data, luogo dell'incidente o quasi incidente, nonché fonte dell'informazione;
- b) localizzazione (unità lavorativa, apparecchiatura, descrizione delle attività svolte, ecc.);
- c) sostanze coinvolte;
- d) informazioni sulle sostanze coinvolte (stato fisico, caratteristiche di pericolosità, quantità, ecc.);
- e) tipo di incidente;
- f) cause dell'evento;
- g) danni alle persone verificatisi nell'ambito dello stabilimento, specificando il numero dei morti e dei feriti; danni alle persone verificatisi all'esterno dello stabilimento, specificando il numero dei morti, dei feriti e degli evacuati;
- h) danni all'ambiente e danni materiali secondo quanto previsto dall'allegato 6 al presente decreto, nonché eventuali attività in corso o previste (risanamento/ripristino ambientale, bonifica, ecc.);
- i) estensione degli effetti (estensione delle aree in cui si è risentito l'effetto, indicazione dei danni ad ambiente, infrastrutture, ecc.);
- j) relativamente ad incidenti verificatisi in stabilimenti simili riportare la sintesi dell'analisi di comparazione con il proprio stabilimento, con l'indicazione dei possibili fattori migliorativi impiantistici e gestionali precisando quali sono stati effettivamente adottati e le relative motivazioni.



Per ogni evento storico considerato nell'analisi e ipotizzabile nello stabilimento in esame, riportare puntualmente le precauzioni e gli interventi impiantistici e/o gestionali intrapresi al fine di prevenirne l'accadimento nello stabilimento in esame, ovvero di mitigare le conseguenze di un eventuale accadimento, anche ai fini di quanto precisato al successivo punto C.6.1.

C.2 REAZIONI INCONTROLLATE

C.2.1 Fornire informazioni atte a dimostrare che il gestore ha identificato i pericoli di incidente rilevante connessi a reazioni esotermiche e/o difficili da controllare a causa dell'elevata velocità di reazione, specificando le condizioni alle quali esse possono divergere, desunte da conoscenze storiche e/o da letteratura o preferibilmente in base all'applicazione di metodi predittivi, ovvero dei risultati sperimentali di specifici metodi calorimetrici. Indicare le cinetiche di reazione, le necessità di efflusso, le sostanze secondarie prodotte ed i loro quantitativi, anche ai fini delle analisi di cui al successivo punto C.4.1, evidenziando le azioni impiantistiche e gestionali adottate al fine di garantire la sicurezza.

C.3 EVENTI METEOROLOGICI, GEOFISICI, METEOMARINI, CERAUNICI E DISSESTI IDROGEOLOGICI

Riportare le informazioni anche in relazione a quanto richiesto al successivo punto C.7 e alle precauzioni conseguentemente adottate nello stabilimento.

C.3.1 Fornire dati aggiornati sulle condizioni meteorologiche prevalenti per la zona con particolare riferimento alla velocità e alla direzione dei venti e alle condizioni di stabilità atmosferica e, ove disponibili, dati storici relativi ad un periodo di almeno 5 anni, evidenziando eventuali ripercussioni sulla sicurezza, motivando inoltre la scelta delle condizioni meteorologiche utilizzate nella valutazione delle conseguenze di cui al punto C.4.1.

C.3.2 Specificare, ove disponibile, una cronologia degli eventi geofisici, meteo marini, ceraunici e dei dissesti idrogeologici del luogo, quali ad esempio terremoti, inondazioni, trombe d'aria, fulmini, evidenziando le eventuali ripercussioni sulla sicurezza, con riferimento all'individuazione di eventuali scenari incidentali di cui al punto C.4.1, ovvero all'esclusione effettiva della possibilità di incidente indotto.

C.3.2.1 Relativamente agli eventi di cui al punto precedente fare riferimento alle classificazioni di legge vigenti, ovvero a quelle tecniche.



C.4 ANALISI DEGLI EVENTI INCIDENTALI

C.4.1 Individuare, descrivere, analizzare e caratterizzare quantitativamente le sequenze incidentali che possono generare un incidente rilevante e gli scenari ragionevolmente prevedibili che ne possono evolvere, in termini di conseguenze e probabilità. Ognuno degli scenari incidentali individuati dovrà essere corredato da una sintesi degli eventi che possono avere un ruolo nel loro innesco, con cause interne o esterne allo stabilimento:

- cause operative,
- cause esterne, quali quelle connesse con effetti domino o con siti di attività non rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto o con aree e sviluppi urbanistici/insediamenti situati in prossimità dello stesso,
- cause naturali, come terremoti o inondazioni.

Il gestore effettua la scelta della metodologia di analisi da adottare con riferimento allo stato dell'arte in materia ed alle specifiche caratteristiche del proprio stabilimento e dei suoi rischi intrinseci, nonché alla luce delle informazioni di cui al punto C.1.2 e delle indicazioni riportate ai punti C.4.2 e C.4.4.

In particolare, tale analisi è preceduta dall'effettuazione di un'analisi preliminare per l'individuazione delle unità critiche dello stabilimento, finalizzata all'individuazione dei livelli di approfondimento ed alla selezione delle metodologie da impiegare.

In ogni caso l'analisi degli eventi incidentali prevede le seguenti fasi:

- a) identificazione degli incidenti possibili e delle relative sequenze, ivi compresi quelli conseguenti ad effetti domino, di cui al punto D.2;
- b) valutazione della probabilità/frequenza attesa di accadimento degli incidenti, tenendo conto dell'affidabilità delle attrezzature e dei sistemi di controllo ed evoluzione dei relativi scenari incidentali associati ad eventualità verosimilmente prevedibili;
- c) individuazione degli eventi incidentali;
- d) valutazione delle conseguenze degli scenari incidentali sull'uomo e sull'ambiente antropico e naturale.

Elementi sui requisiti di idoneità ed efficacia dell'analisi degli eventi incidentali, utili anche per il gestore, sono riportati nella parte 3 del presente allegato.

C.4.2 Valutare le conseguenze degli scenari incidentali in base alle condizioni meteorologiche caratteristiche dell'area in cui è insediato lo stabilimento, con particolare riferimento a quelle più conservative. Nel caso in cui non siano reperibili da parte del gestore dati meteo rappresentativi delle condizioni meteo dell'area, le valutazioni delle conseguenze sono effettuate almeno per le condizioni F2 e D5.



C.4.3 Fornire la rappresentazione cartografica in scala 1:2.000 (o scala adeguata) delle aree di danno interne ed esterne allo stabilimento (o del loro inviluppo), per ciascuna tipologia di danno identificata al precedente punto C.4.1. d). In tale cartografia evidenziare le strutture e gli elementi territoriali particolarmente vulnerabili e/o sensibili presenti nelle aree di danno esterne allo stabilimento, quali ad esempio: ospedali, scuole, uffici pubblici, edifici residenziali, luoghi di ritrovo, strade, altri impianti industriali presenti, ecc.

Le informazioni relative alle aree di danno, di cui sopra, sono fornite, in strati informativi distinti, anche in formato vettoriale georeferenziato editabile (ad esempio: shapefile *.shp).

C.4.4 Valutare l'entità delle conseguenze ambientali degli scenari incidentali in grado di procurare un deterioramento rilevante di una risorsa naturale, così come definita all'art. 302, comma 10, del decreto legislativo n. 152/2006 (T.U. Ambiente) e con riferimento ai criteri di cui all'allegato 6 del presente decreto.

Fornire idonea documentazione tecnica, corredata di planimetrie in scala non inferiore a 1:5000, contenente almeno:

- la descrizione dettagliata dell'ambiente circostante lo stabilimento/impianto (ubicazione e distanze da corpi idrici superficiali e sotterranei, specie e habitat naturali protetti, captazioni idriche superficiali e sotterranee, ubicazione di eventuali pozzi in connessione con acquiferi profondi, nonché per uso antincendio a servizio dello stabilimento);
- un modello idrogeologico-idrologico di sito volto sia alla individuazione delle vie di migrazione (dirette e indirette) delle sostanze pericolose nel suolo, in acque superficiali e sotterranee in relazione alla possibilità di coinvolgere risorse naturali lungo le principali direzioni di deflusso, sia alla stima dell'estensione della contaminazione in relazione alle velocità di propagazione nel comparto idrico superficiale e sotterraneo (verticali e orizzontali), alle eventuali misure di protezione adottate ed alle tempistiche di intervento;
- il riferimento a dati di letteratura/cartografia tematica e/o ad eventuali risultanze di indagini geognostiche effettuate nel sito aggiornati e le informazioni sui modelli/procedure e le metodologie, anche semplificati, consolidati a livello nazionale/internazionale, utilizzati dal gestore per la valutazione delle conseguenze ambientali degli incidenti rilevanti.

Le planimetrie di cui sopra, sono fornite, in strati informativi distinti, anche in formato vettoriale georeferenziato editabile (ad esempio: shapefile *.shp).

C.4.5 Descrivere il comportamento dell'impianto in caso di indisponibilità parziale o totale delle reti di servizio quali elettricità, acqua, vapor d'acqua, azoto o aria compressa. Descrivere inoltre le misure per garantire il funzionamento delle apparecchiature critiche anche in condizioni di emergenza.



C.5 SINTESI DEGLI EVENTI INCIDENTALI ED INFORMAZIONI PER LA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

C.5.1 Riassumere le risultanze qualitative e quantitative dell'analisi degli eventi incidentali in una specifica tabella o in un opportuno quadro sinottico del tipo di quello riportato in allegato I.5, che riporti almeno le informazioni di cui ai precedenti punti a, b, c, d del punto C.4.1, esplicitando la congruenza dei risultati con i criteri e i requisiti di sicurezza presi a riferimento dal gestore nel proprio Sistema di Gestione della Sicurezza.

C.5.2 Riportare le altre informazioni di cui al punto 7.1 dell'allegato al decreto del Ministero dei lavori pubblici del 9 maggio 2001² (Suppl. Ord. G.U. del 10 giugno 2001, n. 138), ivi comprese piante o descrizioni delle zone suscettibili di essere interessate dagli scenari incidentali individuati.

C.6 DESCRIZIONE DELLE PRECAUZIONI ASSUNTE PER PREVENIRE O MITIGARE GLI INCIDENTI

C.6.1 Indicare le precauzioni adottate per prevenire gli eventi incidentali rilevanti o quanto meno per minimizzarne la possibilità di accadimento e l'entità delle relative conseguenze e porle in relazione puntuale alle risultanze dell'analisi di cui ai precedenti punti C.1.2 e C.4.

C.6.1.1 Precauzioni dal punto di vista impiantistico: dispositivi di blocco e allarme, strumentazione di sicurezza, valvole di sezionamento telecomandate, sistemi di abbattimento, ecc., nonché eventuali misure tecniche complementari di cui al comma 2 dell'art. 22 del presente decreto.

C.6.1.2 Precauzioni dal punto di vista gestionale: in relazione al documento sulla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti ed all'articolazione del Sistema di Gestione della Sicurezza (allegato I.3 del Rapporto) individuare la rilevanza di ogni elemento del SGS nei riguardi della sicurezza dello stabilimento, gli interventi pianificati ed i miglioramenti, ottenuti o previsti, sia in termini puntuali ed analitici, sia ricorrendo ad eventuali indicatori di prestazioni; in particolare evidenziare, nei termini essenziali gli elementi gestionali critici risultanti dalle analisi di sicurezza effettuate e riportate nel Rapporto ed utili alla conduzione delle ispezioni di cui all'art. 27 del presente decreto.

² Nelle more dell'attuazione di quanto previsto al comma 3 dell'art. 22 del presente decreto, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici del 9 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 2001 (S.O. n. 151).



- C.6.1.3 Riportare informazioni su controlli sistematici delle zone critiche, programmi di manutenzione e ispezione periodica, verifica di sistemi di sicurezza e blocchi, ecc., evidenziandone la congruenza con le risultanze dell'analisi di sicurezza di cui al precedente punto C.4.
- C.6.1.4 Indicare i criteri e gli strumenti utilizzati per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sicurezza e per la valutazione costante delle prestazioni, precisando gli indicatori di prestazione utilizzati per il SGS, anche alla luce dell'allegato B del presente decreto, evidenziandone la congruenza con le risultanze dell'analisi di sicurezza di cui al precedente punto C.4.
- C.6.1.5 Indicare i criteri utilizzati per l'adozione e l'attuazione delle procedure di valutazione periodica e sistematica della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e dell'efficacia e adeguatezza del Sistema di Gestione della Sicurezza, in relazione agli obiettivi di sicurezza prefissati, anche alla luce dell'allegato B del presente decreto, evidenziandone la congruenza con le risultanze dell'analisi di sicurezza di cui al precedente punto C.4.

C.6.2 Descrivere gli accorgimenti previsti per prevenire i rischi dovuti ad errore umano in aree critiche.

C.6.3 Precisare se la sicurezza degli impianti e dei depositi, in cui sono presenti sostanze riportate nell'allegato 1 del presente decreto, è stata valutata separatamente in condizioni normali, anomale, di prova, di avviamento, di fermata e per la fase di dismissione degli impianti, ed indicare i relativi interventi impiantistici e gestionali adottati in relazione alla risultanze di tali valutazioni. Indicare se si è provveduto alla salvaguardia delle utenze vitali, precisando i criteri di dimensionamento, anche alla luce dell'analisi di cui al precedente punto C.4.1, nonché la capacità di garantire, se necessario, il funzionamento delle apparecchiature critiche anche in condizioni di emergenza.

C.7 CRITERI PROGETTUALI E COSTRUTTIVI

Debbono essere riportate le informazioni relative agli standard di sicurezza adottati ed ai criteri di dimensionamento di strutture, sistemi e componenti.

C.7.1 Descrivere le precauzioni e i coefficienti di sicurezza assunti nella progettazione delle strutture con riferimento agli eventi e alle perturbazioni descritti al



precedente punto C.3, nonché i criteri di progettazione assunti per i componenti critici degli impianti e per le sale controllo per far fronte ad eventi quali esplosioni, irraggiamenti termici e rilasci tossici che, verosimilmente, possono originarsi nell'impianto in esame o in impianti ad esso limitrofi. In particolare, devono essere indicate le precauzioni e i coefficienti di sicurezza adottati anche sulla base di leggi, regolamenti o norme di buona tecnica, riguardanti ad esempio:

- le precauzioni adottate per garantire la sicurezza in caso di eventi sismici;
- gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche;
- i rivestimenti di protezione delle strutture e delle apparecchiature ai fini dei requisiti di resistenza al fuoco;
- le sale di controllo a prova di esplosione esterna;
- le precauzioni adottate per garantire il mantenimento, in occasione degli eventi di cui al punto C.3, della funzionalità e/o messa in sicurezza delle apparecchiature critiche;
- le precauzioni adottate per resistere ad eventuali spinte idrostatiche sulle apparecchiature e sulle parti d'impianto.

C.7.2 Indicare le norme e/o i criteri utilizzati per la progettazione degli impianti elettrici, dei sistemi di strumentazione di controllo e degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e le cariche elettrostatiche.

C.7.3 Indicare, relativamente ai recipienti ed apparecchiature di processo, ai serbatoi ed alle tubazioni, che compaiono nelle sequenze incidentali che possono generare gli incidenti rilevanti individuati dall'analisi di cui al precedente punto C.4, le norme e/o i criteri utilizzati per la progettazione (quali ad es. ISPEL, API, ASME, DIN, UNI, ASTM, ANSI, ecc.). Indicare le norme e/o i criteri dei sistemi utilizzati per il progetto dei sistemi di scarico della pressione (valvole di sicurezza, dischi a frattura prestabilita e simili) e dei sistemi di convogliamento ed eventuale abbattimento.

C.7.4 Indicare la posizione sulla planimetria delle torce e degli scarichi d'emergenza all'atmosfera di prodotti tossici e/o infiammabili, indicando quali possono dare luogo agli incidenti individuati ai sensi dell'analisi di cui al precedente punto C.4.

C.7.5 Indicare le modalità e la periodicità di controllo del funzionamento delle valvole di sicurezza, dei sistemi di blocco, nonché di tutti i componenti critici per la sicurezza in attesa di intervento e se tali controlli possono essere effettuati con gli impianti in marcia senza compromettere la sicurezza degli impianti stessi.

C.7.6 Indicare i criteri di protezione di serbatoi, apparecchiature, tubazioni, ecc. contenenti sostanze pericolose da possibili azioni di corrosione esterna.



- C.7.7 Indicare sulla planimetria le zone in cui sono immagazzinate sostanze corrosive o altre sostanze, diverse da quelle di cui all'art. 3 comma 1 lettera l) del presente decreto, la cui perdita di contenimento, può avere ripercussioni sull'operatività degli impianti.
- C.7.8 Qualora le sostanze presenti nell'attività industriale e comprese nel campo di applicazione del presente decreto possiedano proprietà corrosive, specificare il ricorso ad eventuale rivestimento interno, ovvero precisare i criteri per la determinazione dei sovrassessori di corrosione per le apparecchiature potenzialmente interessate. Specificare la frequenza e le modalità previste per le ispezioni tendenti a valutare lo stato di conservazione delle suddette apparecchiature.
- C.7.9 Specificare le procedure di controllo adottate per la fabbricazione, l'installazione e le operazioni di preavviamento delle apparecchiature critiche ai fini della sicurezza degli impianti e della loro rispondenza ai criteri e ai requisiti di sicurezza adottati.
- C.7.10 Descrivere i sistemi di blocco di sicurezza dell'impianto indicando i criteri seguiti nella determinazione delle caratteristiche costruttive e funzionali e delle frequenze di prova previste, anche in relazione all'esperienza operativa sugli stessi impianti o su impianti simili, tali da garantire le caratteristiche di disponibilità ed affidabilità assunte a base dell'analisi di sicurezza di cui al precedente punto C.4.
- C.7.11 Indicare i luoghi dello stabilimento in cui è presente il pericolo di formazione e persistenza di miscele infiammabili e/o esplosive e/o tossiche e le misure conseguentemente adottate, anche con riferimento, ove pertinente, agli obblighi imposti dalla norme vigenti (artt. 293 e 294 del decreto legislativo n. 81/08).
- C.7.12 Descrivere le precauzioni adottate per evitare che i serbatoi e le tubazioni di trasferimento e le apparecchiature contenenti materie tossiche o infiammabili possano essere danneggiate a seguito di impatti meccanici od urti con mezzi mobili (movimentazioni interne di mezzi su gomma, carrelli elevatori, mezzi speciali per manutenzione, ecc.).

C.8 SISTEMI DI RILEVAMENTO

- C.8.1 Descrivere i sistemi adottati per la rilevazione di sostanze pericolose, infiammabili e tossiche, nonché per la rilevazione di incendi, indicando inoltre il loro posizionamento, le modalità di prova ed i criteri adottati per la loro scelta.



D. SITUAZIONI DI EMERGENZA E RELATIVI APPRESTAMENTI

Il gestore fornisce i seguenti elementi utili a dimostrare di aver dovutamente considerato le possibili situazioni di impianto e di aver messo in atto soluzioni idonee ed efficaci per limitare le conseguenze degli incidenti sia in relazione alla salute umana che per l'ambiente, comprendendo sistemi di rilevazione/protezione, dispositivi tecnici per limitare l'entità di rilasci accidentali e procedure per la gestione delle situazioni di emergenza.

D.1 SOSTANZE PERICOLOSE EMESSE


D.1.1 Specificare le sostanze pericolose di cui all'allegato 1 del presente decreto, emesse in condizioni anomale di funzionamento e in caso di incidente e quasi incidente. In particolare, sia nell'ipotesi di incendio, sia nel caso di convogliamento a torce, si specifichino i prodotti di combustione generabili. Si descrivano gli effetti dell'azione delle sostanze emesse nell'area potenzialmente interessata.

D.2 EFFETTI INDOTTI DA INCIDENTI SU IMPIANTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

D.2.1 Indicare i possibili effetti di incendi o esplosioni determinati da incidenti ipotizzabili all'interno dello stabilimento (sulle parti di stabilimento ove siano presenti sostanze pericolose) o all'esterno dello stesso, precisando i criteri adottati per la loro individuazione.

D.2.2 Specificare gli effetti degli incidenti indotti, di cui al punto precedente, evidenziando le ripercussioni sulle analisi di cui al punto C.4.

D.2.3 Descrivere, alla luce degli eventi individuati ai punti precedenti, le misure previste per evitare, in caso di incendio e/o esplosione, il danneggiamento di strutture, di serbatoi, di apparecchiature e di condotte contenenti sostanze infiammabili e/o tossiche. Sulla base delle ipotesi di incidente considerate e della stima delle relative conseguenze (irraggiamento e/o sovrappressione) occorre verificare se le strutture interessate (contenitori metallici, edifici, ecc.) resistono di per sé o necessitano di provvedimenti aggiuntivi (rivestimenti per la resistenza al fuoco, raffreddamento con acqua, muri antiesplorazione, travi di ancoraggio, ecc.) qualora il loro coinvolgimento possa aggravare le conseguenze dell'incidente.



D.3 SISTEMI DI CONTENIMENTO

- D.3.1 Descrivere i sistemi adottati per contenere sversamenti rilevanti di sostanze infiammabili sul suolo e/o nei sistemi fognanti e nei corpi idrici (valvole di intercettazione, barriere d'acqua, barriere di vapore, versatori di schiuma, bacini di contenimento, panne galleggianti) al fine di limitare, in caso di spandimento e successivo incendio, l'estensione della superficie incendiata. Descrivere i sistemi eventualmente previsti per l'intercettazione ed il successivo contenimento e convogliamento a volumi di raccolta. Si specifichino i criteri adottati nella progettazione di tali sistemi, anche in concomitanza con i pertinenti eventi di cui al precedente punto C.3 e le procedure di ripristino delle condizioni di sicurezza.
- D.3.2 Descrivere i sistemi adottati per contenere gli sversamenti rilevanti sul suolo e/o nei sistemi fognanti e nei corpi idrici di liquidi tossici o pericolosi per l'ambiente e i sistemi eventualmente previsti per l'intercettazione ed il successivo contenimento e convogliamento a volumi di raccolta. Si specifichino i criteri adottati nella progettazione di tali sistemi, anche in concomitanza con i pertinenti eventi di cui al precedente punto C.3.
- D.3.3 Descrivere i sistemi adottati per contenere i rilasci rilevanti all'atmosfera di gas o vapori tossici e i sistemi eventualmente previsti per il loro abbattimento e convogliamento a sistemi di raccolta. Si specifichino i criteri adottati nella progettazione di tali sistemi, anche in concomitanza con i pertinenti eventi di cui al precedente punto C.3.



D.4 CONTROLLO OPERATIVO

D.4.1 Indicare i criteri di predisposizione, delle procedure ed istruzioni per il controllo operativo del processo e delle attività dello stabilimento rilevanti ai fini della sicurezza, anche alla luce dell'allegato B del presente decreto, evidenziandone la congruenza con le risultanze dell'analisi di sicurezza di cui al precedente punto C.4.

D.4.2 Riportare la struttura e gli indici dei manuali operativi specificando se considerino tutte le fasi di attività degli impianti e dei depositi in cui sono presenti sostanze riportate nell'allegato 1 del presente decreto, quali l'avviamento, l'esercizio normale, le fermate programmate, le fermate di emergenza, le procedure di messa in sicurezza, le fermate di prova e le condizioni anomale di esercizio.

D.5 SEGNALETICA DI EMERGENZA

D.5.1 Precisare quali criteri e sistemi sono impiegati per identificare e segnalare le fonti di pericolo, quali ad esempio i depositi di sostanze infiammabili, i serbatoi di gas tossici, gli apparecchi a pressione, le tubazioni, i punti di carico e scarico di sostanze pericolose.

D.6 FONTI DI RISCHIO MOBILI

D.6.1 Descrivere le eventuali fonti di rischio che non sono indicate sulla planimetria, quali ad esempio mezzi di trasporto (autobotti, ferrocisterne, portacontainer, navi, ecc.), o serbatoi mobili utilizzati per il trasporto interno di sostanze pericolose, vie di percorrenza, punti di carico e scarico e stazionamento. Si specifichino, inoltre, gli eventuali sistemi di neutralizzazione o di limitazione della velocità di evaporazione da pozza in caso di perdita di contenimento.

D.6.2 Definire le precauzioni adottate al fine di prevenire il rischio associato alle fonti di rischio mobili sopra indicate.



D.7 RESTRIZIONI PER L'ACCESSO AGLI IMPIANTI E PER LA PREVENZIONE DI ATTI DELIBERATI

D.7.1 Specificare i dispositivi, le attrezzature, i sistemi e/o le procedure finalizzati ad impedire l'accesso all'interno delle aree di attività alle persone ed agli automezzi non autorizzati ed alla prevenzione di possibili azioni di tipo doloso che possono comportare il coinvolgimento di sostanze, miscele e preparati pericolosi presenti nello stabilimento/deposito.


D.8 MISURE CONTRO L'INCENDIO

D.8.1 Descrivere gli impianti, le attrezzature e l'organizzazione per la prevenzione e l'estinzione degli incendi, precisando la periodicità delle relative verifiche, evidenziano i criteri di dimensionamento degli stessi, nonché le caratteristiche di affidabilità e disponibilità, anche in riferimento alle risultanze dell'analisi di cui al precedente punto C.4.

D.8.2 Precisare se la progettazione del sistema di drenaggio ha previsto di far fronte all'aumento del flusso d'acqua durante la lotta contro il fuoco e se è prevista l'intercettazione di flussi ed il successivo convogliamento a volumi di raccolta, evidenziano i criteri di dimensionamento di questi ultimi, anche in riferimento alle risultanze dell'analisi di cui al precedente punto C.4.

D.8.3 Indicare le fonti di approvvigionamento idrico da utilizzare in caso di incendio e la quantità d'acqua disponibile per il suo spegnimento. Precisare anche la quantità ed il tipo di liquido schiumogeno, di polveri e altri estinguenti eventualmente presenti, evidenziando i criteri di scelta e di individuazione delle suddette quantità degli stessi, anche in riferimento alle risultanze dell'analisi di cui al precedente punto C.4. Indicare, inoltre, l'eventuale presenza di sistemi di estinzione con gas inerte o di spegnimento con vapore.

D.8.4 Descrivere le autorizzazioni concernenti la prevenzione incendi richieste e/o ottenute, anche in relazione a modifiche senza aggravio del preesistente livello di rischio, ovvero deroghe alla normativa antincendio ottenute.



D.9 SITUAZIONI DI EMERGENZA E RELATIVI PIANI

D.9.1 Con riferimento alla planimetria dell'installazione, indicare la dislocazione di sale di controllo, uffici, laboratori, apparecchiature principali. Illustrare i criteri seguiti nella progettazione e nella localizzazione con specifico riguardo alla sicurezza e alle situazioni di emergenza.

D.9.2 Descrivere i mezzi di comunicazione all'interno dello stabilimento e con l'esterno, precisando i criteri adottati per garantirne le funzioni e l'accessibilità anche in situazione di emergenza.


D.9.3 Indicare l'ubicazione dei servizi di emergenza e degli eventuali presidi sanitari previsti.

D.9.4 Descrivere il programma di addestramento per gli operatori e gli addetti all'attuazione del Piano di emergenza interna, e delle relative esercitazioni, nonché le modalità di consultazione del personale che lavora nello stabilimento, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici messe in atto nell'ambito dell'elaborazione del Piano di emergenza interno e dei suoi aggiornamenti.

D.9.5 Allegare il Piano di emergenza interna (allegato I.6 del Rapporto), che deve essere predisposto secondo i criteri indicati negli allegati 4 (punto 1) e B del presente decreto, e le informazioni necessarie per la predisposizione dei Piani di emergenza esterna forniti alle autorità competenti ai sensi dell'art. 20, comma 4, del presente decreto.

Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 20 e all'allegato 4 del presente decreto, il Piano di emergenza interna deve essere riferito ai singoli impianti e a tutto lo stabilimento. In quello relativo al singolo impianto vengono precisate le funzioni necessarie a condurre le operazioni di intervento in caso di incidente e ad effettuare le operazioni di messa in sicurezza. In quello generale, relativo a tutto lo stabilimento, vengono descritte le azioni che le varie funzioni indicate nel piano debbono attuare per gestire ai fini della sicurezza tutte le situazioni previste attinenti lo stabilimento nel suo complesso, anche non connesse agli impianti veri e propri, assicurando il collegamento con il Prefetto. In particolare il Piano di emergenza interna deve essere coerente con le informazioni fornite dal gestore, in adempimento all'art. 20, comma 4 del presente decreto, al Prefetto.

Il Piano di emergenza interna deve includere le misure da adottare per far fronte e limitare le conseguenze di azioni di tipo doloso che possono comportare il coinvolgimento di sostanze, miscele e preparati pericolosi presenti nello stabilimento/deposito.



- D.9.6 Notificare i nomi o le funzioni delle persone e dei sostituti o degli uffici autorizzati ad attivare le procedure di emergenza, responsabili dell'applicazione e del coordinamento delle misure di intervento all'interno del sito nonché degli incaricati del collegamento con il Prefetto.

E. IMPIANTI DI TRATTAMENTO REFLUI E STOCCAGGIO RIFIUTI

Il gestore fornisce i seguenti elementi utili a dimostrare che sono state considerate le problematiche relative alla generazione di rifiuti ed al loro trattamento anche in relazione alla loro eventuale pericolosità.

E.1 TRATTAMENTO E DEPURAZIONE REFLUI

- E.1.1 Segnalare gli impianti di trattamento e depurazione dei reflui installati, evidenziando in particolare se idonei a ricevere e trattare le acque di spegnimento e/o acque contaminate da sversamenti.
- E.1.2 Fornire una planimetria delle vasche di raccolta e delle reti fognarie, indicandone l'eventuale segregazione dal sistema di raccolta delle acque piovane. Indicare nella planimetria anche la posizione delle risorse idriche, quali i corsi e specchi d'acqua e i punti di prelievo.

E.2 GESTIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI

- E.2.1 Precisare gli adempimenti effettuati ai sensi della normativa vigente per la gestione all'interno dello stabilimento dei rifiuti che presentano o possono presentare, nelle condizioni esistenti nello stabilimento, proprietà analoghe, per quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti, a quelle delle sostanze pericolose di cui all'art. 3, comma 1, lettera l) del presente decreto, anche in relazione a quanto previsto dalla nota 5 dell'allegato 1 al medesimo decreto legislativo.
- E.2.2 Allegare la planimetria dello stabilimento con l'evidenziazione delle aree in cui i rifiuti sono eventualmente presenti. La planimetria deve essere fornita anche in formato vettoriale georeferenziato (ad esempio: shapefile *.shp).



F. CERTIFICAZIONI E MISURE ASSICURATIVE

Il gestore fornisce i seguenti elementi utili a dimostrare di aver ottemperato a tutti gli obblighi previsti per l'attività lavorativa, la realizzazione delle opere e per la messa in esercizio degli impianti. Sono forniti, inoltre, a titolo informativo, le risultanze di adesioni a programmi volontari attinenti le problematiche di sicurezza per la salute umana e l'ambiente.

F.1 CERTIFICAZIONI

F.1.1 Allegare copia delle certificazioni o autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale e di sicurezza e quanto altro eventualmente predisposto in base a regolamenti comunitari volontari, come ad esempio il regolamento (CEE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit, e a norme tecniche internazionali ed altre iniziative.

F.2 MISURE ASSICURATIVE


F.2.1 Allegare copia della documentazione relativa alle polizze assicurative e di garanzia per i rischi di danni a persone, a cose e all'ambiente stipulate in relazione all'attività industriale esercitata, specificando in particolare l'eventuale copertura per gli incidenti rilevanti, nonché specificando le eventuali variazioni del premio e della copertura assicurativa negli ultimi 5 anni.



ALLEGATI


Debbono far parte integrante del Rapporto i seguenti allegati:

- All. I.1 Sezioni del Modulo di cui all'allegato 5 (rif. art. 23 del presente decreto)
- All. I.2 Schede di dati di sicurezza delle sostanze pericolose (rif. Reg. 1907/2006/CE e s.m.i.)
- All. I.3 Documento sulla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti (rif. comma 1, art. 14 del presente decreto)
- All. I.4 Tabella riepilogativa delle sostanze, miscele e preparati di cui all'allegato 1 del presente decreto, e delle relative quantità massime previste
- All. I.5 Tabella riepilogativa delle risultanze delle analisi degli eventi incidentali
- All. I.6 Piano di emergenza interna
- All. I.7 Elenco delle certificazioni o autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale e di sicurezza comprese quelle in materia antincendio, o relative alle eventuali adesioni volontarie a iniziative, norme e programmi di certificazione in materia ambientale, di sicurezza e qualità
- All. I.8 Elenco delle polizze assicurative e di garanzia per i rischi di danni a persone, a cose e all'ambiente stipulate in relazione all'attività industriale esercitata, specificando in particolare l'eventuale copertura per gli incidenti rilevanti, nonché specificando le eventuali variazioni del premio e della copertura assicurativa negli ultimi 5 anni
- All. I.9 Elenco delle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ai sensi del DPR 151/2011 e s.m.i.; tali attività devono essere individuate nella planimetria dello stabilimento di cui al punto A.2.3 (oppure in altra planimetria tematica)
- All. I.10 Certificazioni e dichiarazioni di cui all'allegato II del decreto del Ministero dell'interno del 7 Agosto 2012, ove non già acquisite dal Comando Provinciale dei Vigili del fuoco o Direzione Regionale dei Vigili del fuoco, relative alle attività di cui all'allegato I. 9, che sono oggetto dell'analisi del rischio



PARTE 2 – CONTENUTI RICHIESTI PER IL RAPPORTO PRELIMINARE DI SICUREZZA

Il Rapporto Preliminare di Sicurezza deve contenere almeno le informazioni di cui ai seguenti paragrafi e punti, come già descritti nella Parte 1 del presente allegato. Tutte le informazioni dovranno essere fornite sulla base delle conoscenze progettuali e realizzative disponibili al momento della presentazione del Rapporto.



A. DATI IDENTIFICATIVI E UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO

(Relativamente ai seguenti punti)

A.1 DATI GENERALI

A.1.1

A.1.2

A.1.3

A.1.4

A.2 LOCALIZZAZIONE E IDENTIFICAZIONE DELLO STABILIMENTO

A.2.1

A.2.2

A.2.3

B. INFORMAZIONI RELATIVE ALLO STABILIMENTO

(Relativamente ai seguenti punti)

B.3 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'

B.3.1

B.3.2

B.3.3

B.3.4

B.3.5

B.3.5.1


B.3.5.2

B.3.5.3

B.3.5.4

B.3.5.5

B.3.5.6



C. SICUREZZA DELLO STABILIMENTO

(Relativamente ai seguenti punti)

C.1 ANALISI DELL'ESPERIENZA STORICA INCIDENTALE

C.1.1

C.1.2

C.2 REAZIONI INCONTROLLATE

C.2.1

C.3 EVENTI METEOROLOGICI, GEOFISICI, METEOMARINI, CERAUNICI; E DISSESTI IDROGEOLOGICI

C.3.1

C.3.2

C.3.2.1

C.4 ANALISI DEGLI EVENTI INCIDENTALI

C.4.1

C.4.2

C.4.3

C.4.4

C.5 SINTESI DELL'ANALISI DEGLI EVENTI INCIDENTALI ED INFORMAZIONI PER LA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

C.5.1

C.5.2

C.6 DESCRIZIONE DELLE PRECAUZIONI ASSUNTE PER PREVENIRE GLI INCIDENTI

C.6.1

C.6.1.1

C.6.3

C.7 PRECAUZIONI PROGETTUALI E COSTRUTTIVE

C.7.1

C.7.2

C.7.3



C.7.4

C.7.5

C.7.6

C.7.7

C.7.8

C.7.9

C.7.10

C.7.11

C.7.12

C.8 SISTEMI DI RILEVAMENTO

C.8.1

D. SITUAZIONI DI EMERGENZA E RELATIVI APPRESTAMENTI

(Relativamente ai seguenti punti)

D.1 SOSTANZE PERICOLOSE EMESSE

D.1.1

D.2 EFFETTI INDOTTI DA INCIDENTI SU IMPIANTI A RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI

D.2.1

D.2.2

D.2.3

D.3 SISTEMI DI CONTENIMENTO

D.3.1

D.3.2


D.3.3

D.4 CONTROLLO OPERATIVO

(Relativamente ai nuovi stabilimenti fornire almeno la versione preliminare)

D.4.1

D.6 FONTI DI RISCHIO MOBILI



D.6.1

D.6.2

D.8 MISURE CONTRO L'INCENDIO

D.8.1

D.8.2

D.8.3

D.8.4

D.9 SITUAZIONI DI EMERGENZA E RELATIVI PIANI

D.9.1

D.9.3

E. IMPIANTI DI TRATTAMENTO REFLUI E GESTIONE RIFIUTI PERICOLOSI

E.1 TRATTAMENTO E DEPURAZIONE REFLUI

E.1.1

E.1.2

E.2 GESTIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI

E.2.1

ALLEGATI

Devono inoltre far parte integrante del Rapporto di Sicurezza Preliminare per la fase NOF i seguenti allegati:

- All.I.2 Schede di dati di sicurezza delle sostanze pericolose (rif. Reg. 1907/2006/CE e s.m.i.);
- All.I.4 Tabella riepilogativa delle sostanze, miscele e preparati di cui all'allegato 1 del presente decreto e delle relative quantità massime previste;
- All.I.5 Tabella riepilogativa delle risultanze delle analisi degli eventi incidentali;
- All.I.9 Elenco delle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ai sensi della normativa vigente; tali attività devono essere individuate nella planimetria dello stabilimento di cui al punto A.2.3 (oppure in altra planimetria tematica);
- All.I.11 Documentazione, di cui all'allegato I del decreto del Ministero dell'interno del 7 Agosto 2012, relativa alle attività soggette al controllo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'allegato I. 9, che sono oggetto dell'analisi del rischio.



PARTE 3 - CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RAPPORTI DI SICUREZZA AI FINI DELLE VERIFICHE DI CONFORMITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE E DI IDONEITÀ ED EFFICACIA DELL'ANALISI DEI RISCHI EFFETTUATA E DELLE RELATIVE MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE

1. Scopo del Rapporto di Sicurezza

Ai sensi dell'art. 15 del presente decreto, lo scopo del Rapporto è quello di dimostrare che:

- è stata stabilita una politica di prevenzione dei rischi di incidente rilevante ed è stato conseguentemente attuato un sistema di gestione della sicurezza;
- sono stati individuati i pericoli di incidente rilevante e sono state adottate le misure necessarie per prevenirli e per limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente;
- nella realizzazione del progetto dello stabilimento, nonché nelle fasi di costruzione, esercizio, manutenzione, ecc., sono state adottate misure idonee ed efficaci che ne garantiscono la sicurezza e l'affidabilità;
- sono stati predisposti i piani per la gestione delle possibili situazioni di emergenza interne allo stabilimento e sono stati resi disponibili gli elementi utili per l'elaborazione del piano per la gestione di tali situazioni all'esterno dello stabilimento;
- sono state fornite le informazioni utili ai fini della pianificazione delle attività nelle aree limitrofe allo stabilimento (pianificazione dell'uso del territorio).

In sintesi: il Rapporto rappresenta il documento tramite il quale il gestore dimostra di aver attuato idonee misure per prevenire, controllare e limitare le conseguenze di un eventuale incidente rilevante (obbligo generale di cui all'art. 12 del presente decreto).

a. Dimostrare

Il termine "dimostrare", secondo l'interpretazione coerente con le finalità della Direttiva europea 2012/18/CE e del presente decreto, deve essere inteso nel senso di "giustificare adeguatamente", ovvero: devono essere fornite "idonee evidenze" che le attività previste nello stabilimento sono svolte con un adeguato livello di consapevolezza dei rischi connessi all'attività e di garanzia di sicurezza per l'uomo e per l'ambiente.

L'approccio adottato dal gestore per le analisi di sicurezza deve essere proporzionato al rischio associato all'attività e allo stesso tempo adeguatamente argomentato. Dal Rapporto devono risultare la completezza della individuazione dei rischi e l'adeguatezza delle conseguenti misure adottate, e in esso devono essere fornite tutte le informazioni prese in considerazione ai fini dell'individuazione degli scenari incidentali ipotizzati e delle relative conseguenze. Devono essere fornite le evidenze che le valutazioni svolte hanno consentito un esame sistematico delle diverse condizioni operative dello stabilimento.

b. Misure idonee ed efficaci

Nel Rapporto devono essere riportate le evidenze che hanno comportato l'adozione delle misure per la prevenzione, il controllo e la limitazione delle conseguenze dei possibili incidenti rilevanti. In particolare deve emergere come i possibili rischi rilevanti sono stati opportunamente ridotti dall'adozione di tali misure. Ai fini della valutazione dei rischi residui dello stabilimento per il territorio e l'ambiente circostante, in seguito alla adozione delle suddette misure di riduzione, può essere utile fare riferimento (oltre che, ove applicabile, a norme di legge specifiche) ai seguenti principi generali:



- l'efficienza e l'efficacia delle misure adottate deve essere proporzionale all'obiettivo di riduzione del rischio (più alto è il rischio, maggiore dovrà essere la riduzione da perseguire);
- deve essere reso evidente l'uso di tecnologie che rappresentano lo stato dell'arte in materia (l'uso di tecnologie innovative dovrebbe essere limitato a quelle effettivamente validate);
- deve essere evidente il collegamento tra gli scenari incidentali e le misure idonee per essi adottate;
- ove possibile deve sempre essere data preferenza alle soluzioni che perseguano il criterio di sicurezza intrinseca (intesa come rimozione o comunque riduzione all'origine dei pericoli).

c.Prevenire, controllare e limitare

I termini "prevenire", "controllare" e "limitare" sono generalmente associati ai diversi tipi di misure che possono essere adottate per garantire adeguati livelli di sicurezza:

- prevenire: ridurre la probabilità di accadimento dello scenario di riferimento (ad es. il sistema di controllo per prevenire il sovrariempimento, la tumulazione dei serbatoi per prevenire l'ingolfamento in fiamma);
- controllare: ridurre al minimo l'evoluzione dei fenomeni pericolosi (ad es. il sistema di rilevazione di gas infiammabili riduce i tempi di intervento e può evitare rilasci massicci della sostanza pericolosa);
- limitare: ridurre le conseguenze di un incidente rilevante (ad es. l'adozione di procedure per la gestione delle emergenze, di confinamenti per limitare lo spandimento della sostanza pericolosa o per limitare l'irraggiamento).

d.Incidente rilevante

L'art. 3 del presente decreto definisce incidente rilevante *"un evento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati e che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o per l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose"*.

Per qualificare un incidente come "rilevante" devono essere quindi soddisfatte tre condizioni:

- l'incidente deve essere dovuto a sviluppi incontrollati;
- devono essere coinvolte una o più sostanze pericolose;
- l'incidente deve essere di grande entità e dar luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o per l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento.

Mentre le prime due condizioni sono sufficientemente chiare, la terza si presta ad interpretazioni non univoche.

Qualche indicazione chiarificatrice può essere ricavata dall'allegato 6 del presente decreto che fornisce i criteri per l'identificazione degli incidenti rilevanti per i quali è obbligatoria la notifica alla Commissione Europea, che associano l'incidente rilevante con determinati danni. Da questo allegato è quindi possibile desumere elementi utili per la definizione della condizione di cui sopra, in funzione delle possibili conseguenze, di seguito sintetizzate:

- pericolo potenziale per la vita umana (all'interno o all'esterno dello stabilimento);
- pericolo potenziale per la salute di più persone (disturbo sociale);
- pericolo potenziale ambientale (danno per l'ambiente);



- pericolo potenziale materiale (danno grave materiale all'interno o all'esterno dello stabilimento).

2. Criteri generali nella valutazione dei Rapporti di Sicurezza

L'autorità competente in sede di valutazione del Rapporto deve accertare che:


- nel Rapporto il gestore ha adeguatamente descritto e giustificato l'approccio generale seguito per definirne i contenuti;
- l'approccio adottato dal gestore per le analisi di sicurezza è proporzionato alla complessità delle installazioni/processi/sistemi coinvolti ed alla estensione delle potenziali conseguenze ;
- nel Rapporto sono stati definiti e analizzati gli scenari incidentali di riferimento, che rappresentano le basi per dimostrare l'adeguatezza delle misure previste. Per questo motivo l'autorità competente deve accertare che la descrizione di ogni scenario, completo delle evidenze a supporto, sia formulata in maniera da evidenziare la congruenza tra lo scenario individuato e le misure adottate. Per scenario incidentale si deve intendere un evento indesiderabile o una sequenza di tali eventi caratterizzati da una perdita della capacità di contenimento della sostanza pericolosa, o la perdita dell'integrità fisica delle strutture che la contengono, da cui derivano conseguenze immediate o differite.

A seguito delle suddette valutazioni l'autorità competente esplicita le ragioni sulla base delle quali le conclusioni del Rapporto si ritengono o meno condivisibili, indica le eventuali prescrizioni integrative e, qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e la riduzione degli incidenti rilevanti siano considerate nettamente insufficienti, stabilisce la limitazione o il divieto di esercizio.

3. Procedura di valutazione dei contenuti del Rapporto di Sicurezza

La procedura di valutazione del contenuto del Rapporto (istruttoria tecnica di cui all'art. 17 del presente decreto), come sinteticamente riportato nella fig. 1, deve prevedere lo svolgimento delle seguenti fasi:

- 1) verifica di conformità attraverso l'analisi di completezza e adeguatezza formale dei contenuti;
- 2) verifica dell'idoneità ed efficacia attraverso la valutazione dei contenuti e dell'adeguatezza delle evidenze fornite dal gestore ai fini dell'individuazione degli eventi incidentali (associabili alla tipologia, alle caratteristiche tecnologiche ed agli aspetti gestionali degli impianti dello stabilimento) e delle analisi di sicurezza conseguentemente svolte;
- 3) verifica in campo dei contenuti attraverso sopralluoghi e individuazione degli elementi utili ai fini della valutazione del contesto territoriale e ambientale;
- 4) individuazione da parte dell'autorità competente, a conclusione dell'istruttoria tecnica, degli eventuali interventi migliorativi da prescrivere al gestore, ovvero, qualora le misure adottate da questi per la prevenzione e la riduzione di incidenti rilevanti siano ritenute nettamente insufficienti, previsione della limitazione o del divieto di esercizio o, per i nuovi stabilimenti o per le modifiche con aggravio del preesistente livello di rischio (allegato D al presente decreto), del divieto di costruzione e di inizio attività.






Fig. 1 Schema di valutazione del Rapporto di Sicurezza

3.1 Verifica di conformità

L'analisi di completezza ed adeguatezza delle informazioni contenute nel Rapporto si svolge sulla base della ripartizione per capitoli e capoversi di cui alla Parte 1 del presente allegato, (Parte 2 in caso di nuovo stabilimento o di modifica con aggravio del preesistente livello di rischio), a cui il gestore si attiene nella stesura del Rapporto.

L'attività di verifica consiste nella lettura dei contenuti del Rapporto e, per ogni voce di cui alla Parte 1, (Parte 2), sopra menzionata:

- nell' accertamento dell'esistenza delle informazioni richieste e



- nella valutazione della loro adeguatezza rispetto a quanto esplicitamente indicato nei punti precedenti.

Nel caso in cui si rilevi l'assenza o l'inadeguatezza delle informazioni fornite vanno richieste al gestore le relative integrazioni. Nel caso di numerose omissioni o inadeguatezze significative può essere eventualmente richiesta al gestore la rielaborazione del Rapporto. Ulteriori riferimenti utili per l'effettuazione della verifica di conformità possono essere reperiti in:

- decreto del Ministro dell'ambiente 15 maggio 1996, Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di gas di petrolio liquefatto (GPL) - Appendice I (G.U. 9 luglio 1996, n. 159)
- decreto del Ministro dell'ambiente del 20 ottobre 1998, Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di liquidi facilmente infiammabili e/o tossici - Appendice I (G.U. 9 novembre 1998, n. 262)
- decreto ministeriale 5 novembre 1997, Modalità di presentazione e di valutazione dei rapporti di sicurezza degli scali merci terminali di ferrovia (G.U. 23 gennaio 1998, n. 18 - S.O. n. 16)
- UK HSE "The Safety Report Assessment Manual", section 4 (www.hse.gov.uk/comah/sram/index.htm)


3.2 Verifica di idoneità ed efficacia dell'analisi di sicurezza

La scheda seguente ripercorre per sezioni principali i contenuti del Rapporto e fornisce alcune indicazioni circa le modalità di valutazione dei contenuti tecnici del Rapporto, ai fini della verifica di idoneità ed efficacia dell'analisi di sicurezza.


<p>Sez. A: Dati identificativi e ubicazione dello stabilimento</p>	<p>Dati Generali</p>	<p>Come descritto nella Parte 1 del presente allegato, in questa sezione sono riportati i dati identificativi del gestore (che presenta il Rapporto) e dello stabilimento: deve essere verificato che questi dati siano coerenti con le informazioni fornite nella Notifica.</p> <p>Devono inoltre essere indicati il tipo di qualificazione professionale e le esperienze nel campo dei responsabili della progettazione esecutiva e della realizzazione degli impianti e dei depositi in cui sono presenti sostanze riportate nell'allegato I del presente decreto: deve essere verificato che la qualifica e le esperienze nel campo dimostrino effettiva competenza per la progettazione e realizzazione degli impianti o apparecchiature nell'ottica dell'adozione/applicazione delle misure idonee, a livello di impianto, per la prevenzione ed il controllo/limitazione dei rischi.</p> <p>Analoghe verifiche vanno effettuate in relazione alle informazioni riportate sugli estensori del Rapporto, che devono dimostrare la loro adeguata competenza: nella effettuazione delle analisi di sicurezza; nell'individuazione delle criticità residue in relazione agli incidenti rilevanti e degli scenari incidentali di riferimento considerati credibili; nella valutazione delle loro conseguenze; nella definizione delle procedure per la gestione delle emergenze e delle informazioni necessarie per le eventuali necessità di gestione delle emergenze all'esterno dello stabilimento.</p>
--	----------------------	---



	Localizzazione e identificazione dello stabilimento	<p>Le informazioni richieste al gestore sono relative: alla ubicazione delle aree in cui sono presenti le sostanze pericolose o possano svilupparsi condizioni critiche (analisi di sicurezza); alle aree immediatamente limitrofe ai confini dello stabilimento ed all'area più estesa in cui è collocato lo stabilimento, e devono essere considerate nell'ottica di individuazione preliminare, per quanto qualitativa, delle criticità di un eventuale incidente rilevante. La vicinanza di un'area critica dello stabilimento ad un altro stabilimento soggetto agli obblighi del presente decreto, oppure ad un'area densamente edificata oppure ad aree di interesse naturale, in funzione della sostanza pericolosa presente, forniscono al valutatore elementi su cui, in particolare, verificare l'adeguatezza delle soluzioni individuate dal gestore per la prevenzione, il controllo e la mitigazione degli eventi critici. È importante, di conseguenza, la congruenza delle informazioni riportate dal gestore con la situazione attuale dello stabilimento (grado di aggiornamento delle informazioni).</p> <p>Un sopralluogo nell'area, nel corso dell'istruttoria, consente agevolmente la verifica delle informazioni fornite.</p>
Sez. B: Informazioni relative allo Stabilimento	Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti	<p>È previsto che il gestore riporti il "documento sulla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti" di cui all'art. 14 del presente decreto, i cui contenuti sono specificati in allegato B. Il documento va analizzato per verificare le impostazioni scelte dal gestore per la gestione dello stabilimento con particolare riferimento alla congruenza con gli esiti delle analisi di sicurezza effettuate. I riferimenti tecnici su cui è fondato il sistema, la struttura del sistema ed il piano di miglioramento allegato al documento devono fornire le evidenze richieste.</p>
	Struttura organizzativa	<p>Le informazioni devono essere finalizzate alla espressione del giudizio del valutatore circa la capacità di attuazione da parte del gestore del sistema di gestione della sicurezza descritto. Dal momento che tutto il personale dello stabilimento deve operare nel rispetto di quanto stabilito nel sistema di gestione è importante verificare che siano adeguatamente indicati, in relazione alla prevenzione degli incidenti rilevanti, i rapporti funzionali specifici tra i vari livelli organizzativi. Queste informazioni dovranno inoltre essere coerenti, in particolare, con le procedure per la gestione delle emergenze di cui alla successiva sezione D.</p> <p>Riferimenti utili: allegato B del presente decreto UNI 10616:2012 par. 4.4.1 OHSAS 18002:2000 par 4.4.1</p>
	Descrizione delle attività	<p>La descrizione delle attività deve contenere le informazioni di base sulle sostanze pericolose reali o previste e sulle operazioni e processi utilizzati. Il livello di dettaglio su tali informazioni deve essere tale da consentire un'adeguata verifica di quanto è riportato nella sezione successiva. Per ogni installazione deve essere verificato che siano fornite le informazioni con dettaglio sufficiente per potere concordare, con un livello adeguato di confidenza tecnico-professionale, sulla eventuale trascurabilità o assenza di problemi di sicurezza, ovvero sulle limitazioni di questi a quanto indicato nella sezione C.</p>



Sez. C: Sicurezza dello Stabilimento	Analisi dell'esperienza storica incidentale	Gli eventi incidentali occorsi nelle installazioni dello stabilimento in esame o in installazioni similari dimostrano che, nonostante le precauzioni già assunte in fase di progetto, o l'attenzione posta nell'esercizio delle attività, altre misure possono essere necessarie per migliorare ulteriormente il livello di sicurezza. L'analisi storica di tali eventi deve consentire di verificare che l'assetto attuale scelto dal gestore, sia per gli aspetti impiantistici che per gli aspetti operativi, tiene debitamente conto di quanto occorso.
	Reazioni incontrollate	L'indagine storica insegna che una delle cause ricorrenti, alla base di molti incidenti industriali collegati alla conduzione dei processi chimici, è la mancata o incompleta conoscenza dei fenomeni coinvolti nel corso delle reazioni e delle grandezze ad essi correlati. Questa sottosezione del Rapporto, quando applicabile, deve evidenziare che il gestore abbia adeguatamente valutato tali rischi per le specifiche scelte effettuate per il processo e l'impianto dimostrando di averli eliminati o comunque di aver identificato i rischi residui e di aver adottato le misure necessarie, preventive e protettive, sia di carattere impiantistico che gestionale, per tenerli sotto controllo. Riferimenti utili: APAT Rapporto tecnico "La stabilità termica nella sicurezza dei processi chimici industriali", 2007 (www.isprambiente.gov.it) ANPA Rapporto Tecnico "La Sicurezza dei reattori chimici", 2000 (www.isprambiente.gov.it)
	Eventi meteorologici, geofisici, meteomarini, ceraunici e dissesti idrogeologici	Deve essere verificato che le informazioni riportate in questa sottosezione siano riferite al sito specifico. Sulla base di questi dati il gestore deve avere adottato idonee cautele da un punto di vista progettuale (nonché gestionale per quanto attiene la garanzia di funzionalità ed efficienza delle soluzioni adottate nella fase di esercizio). Alcuni di questi dati influenzano inoltre gli esiti della valutazione delle conseguenze, ad es.: i dati meteorologici per quanto riguarda la dispersione di sostanze tossiche o i dati inerenti criticità del sito di natura geologica o idrogeologica per quanto riguarda l'esclusione o la scarsa significatività di alcuni scenari incidentali. In caso di assenza di informazioni specifiche per il sito devono essere comunque verificati i criteri utilizzati dal gestore per ritenere applicabili al sito le condizioni adottate e ritenute idonee ed applicabili per le valutazioni previste. Significativo in questo caso può essere il confronto con analoghe informazioni fornite in Rapporti di altri stabilimenti, ove presenti, localizzati nello stesso sito.



	<p>Analisi degli eventi incidentali</p>	<p>Il gestore presenta in questa sezione le risultanze dell'analisi degli eventi incidentali effettuata. Deve essere verificato che l'approccio seguito sia stato sistematico ed abbia considerato adeguatamente sia gli aspetti di sicurezza per le persone sia quelli per l'ambiente. Gli eventi considerati devono essere caratterizzati, secondo il singolo ambito in considerazione (umano o ambientale), in base alla natura degli effetti: non significativi, significativi, prevalenti o esclusivi. A partire da tali considerazioni, che dovranno essere adeguatamente verificate, sono svolte le valutazioni quantitative. L'analisi degli eventi incidentali deve essere presentata con un livello di dettaglio sufficiente per poter consentire la verifica che il gestore abbia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sistematicamente identificato gli eventi incidentali possibili e le relative sequenze, sia di origine interna allo stabilimento che di origine esterna ad esso; 2. adeguatamente valutato la probabilità/frequenza attesa di accadimento degli incidenti e della evoluzione dei relativi scenari associati ad eventualità verosimilmente prevedibili; 3. valutato le conseguenze degli scenari incidentali sull'uomo e sull'ambiente antropico e naturale. <p>In particolare:</p> <p>per il Punto 1: oltre alla considerazione dei rischi residui di cui alle sotto sezioni precedenti (eventi derivanti dall'esperienza storica, eventi connessi a reazioni incontrollate, eventi connessi al sito di cui al precedente punto, effetti domino, ecc.), devono essere verificati gli esiti dell'analisi preliminare per l'individuazione delle unità critiche dello stabilimento. L'analisi preliminare effettuata dal gestore deve consentire di individuare le aree di stabilimento più problematiche, giustificando, in congruenza con tale analisi, la necessità di approfondimenti successivi o l'esclusione di altre verifiche. L'analisi preliminare per i depositi di GPL e per quelli di liquidi infiammabili e/o tossici, impianti semplici e altamente standardizzati, deve essere effettuata come indicato rispettivamente nei decreti del Ministro dell'ambiente del 15 maggio 1996 e del 20 ottobre 1998, appendice II. Per gli altri stabilimenti deve essere effettuata o secondo le indicazioni di cui all'allegato II del DPCM 31 marzo 1989, ovvero secondo metodologie equivalenti, scelte dal gestore, il cui obiettivo sia comunque analogo ovvero l'individuazione preliminare delle unità critiche dello stabilimento. Per tali unità devono essere indicate le misure prese per la eliminazione/riduzione del rischio. Nel Rapporto devono essere disponibili tutte le informazioni utilizzate per l'effettuazione dell'analisi preliminare e, sulla base anche dell'importanza dei risultati presentati, è opportuno prevedere un sopralluogo per la verifica, in campo, dell'applicabilità di alcuni specifici parametri, scelti per la specifica analisi presentata.</p>
--	---	--




	<p>per il Punto 2: individuati gli scenari incidentali (rischi residui), per ognuna delle sequenze incidentali il gestore riporta nel Rapporto la propria valutazione della frequenza/probabilità di accadimento. Inoltre devono essere fornite le informazioni sulla metodologia di valutazione scelta e sui dati utilizzati (con indicazione della fonte e relativa qualificazione). La verifica consiste nell'accertamento della coerenza tra i dati utilizzati e l'uso previsto per questi nel modello/strumento di valutazione. Il livello di dettaglio deve essere tale da consentire l'espressione di un giudizio tecnico professionale circa l'adeguatezza delle scelte effettuate dal gestore (ad es. per la dimostrazione: dell'idoneità dei modelli di calcolo utilizzati nelle valutazioni; l'applicabilità dei parametri di affidabilità delle apparecchiature, nelle specifiche situazioni previste per l'utilizzo in impianto; le modalità di derivazione, dai dati di affidabilità e in coerenza con i criteri di sicurezza adottati della periodicità delle attività di manutenzione; gli esiti di analisi di sensibilità sulle probabilità/frequenze incidentali; il valore di affidabilità per le azioni, se previste, da parte degli operatori, ecc.).</p> <p>per il Punto 3: devono essere riportate le valutazioni delle conseguenze per l'uomo, espresse come distanze di danno riferite almeno alle soglie riportate nella tabella 2 dell'allegato al decreto del Ministero dei lavori pubblici del 9 maggio 2001 (Suppl. Ord. n.151 della G.U. n. 138 del 16 giugno 2001) e, ove pertinente, per l'ambiente degli eventi incidentali analizzati (intesi come quelli residui, per i quali le misure preventive adottate secondo lo stato dell'arte non garantiscono la totale esclusione) con riferimento alle specifiche soluzioni progettuali adottate (considerando anche le condizioni di interfaccia tra diversi impianti) ed in relazione alle specifiche condizioni che caratterizzano il sito (meteorologia, orografia, geografia, idrogeologia, ecc. - per questi aspetti vedi anche quanto richiesto al gestore ai sensi dei punti C.4.2 e C.4.4 della Parte 1 al presente allegato); queste informazioni dovranno quindi essere presenti, a questo fine, nelle sezioni specifiche del Rapporto. Deve essere verificato che il gestore abbia riportato nel Rapporto, relativamente ai modelli/strumenti di simulazione delle conseguenze utilizzati, informazioni sulla loro qualificazione, sulle modalità ottimali di utilizzo sugli eventuali limiti di validità, sulla rappresentatività dei risultati ottenuti nel caso concreto in esame e sulle relative incertezze; deve essere verificato che nel Rapporto medesimo siano riportati in modo chiaro ed esaustivo, per ogni simulazione effettuata, le ipotesi di base, le eventuali assunzioni di calcolo e i valori dei parametri forniti in input al modello/strumento.</p> <p>Riferimenti utili: DPCM 31 marzo 1989, allegato I, cap. 2; decreto del Ministro dell'ambiente 15 maggio 1996 "Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di gas e petrolio liquefatto (GPL)";</p>
--	---




		<p>decreto del Ministro dell'ambiente 20 ottobre 1998 "Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di liquidi facilmente infiammabili e/o tossici";</p> <p>APAT "Metodo Shortcut per la valutazione delle conseguenze incidentali", RT 35/2006 (www.isprambiente.gov.it);</p> <p>APAT "Rapporto conclusivo dei lavori svolti dal Gruppo misto APAT/ARPA/CNVVF per l'individuazione di una metodologia speditiva per la valutazione del rischio per l'ambiente da incidenti rilevanti in depositi di idrocarburi liquidi", RT 57/2005 (www.isprambiente.gov.it);</p> <p>API Risk-Based Inspection Base Resource Document RP581 ISPRA, SNPA "Criteri e Indirizzi Tecnico Operativi per la Valutazione degli Incidenti Rilevanti con Conseguenze per l'Ambiente", RT 92/2013 (www.isprambiente.gov.it);</p> <p>CPR 20, Committee for the Prevention of Disasters Involving Hazardous Substances "Report on Information Requirements: Major Accident Risk Decree '99", 1999;</p> <p>CPR 14E, Committee for the Prevention of Disasters "Methods for the calculation of physical effects due to releases of hazardous materials (liquids and gases) – Yellow Book", 2005;</p> <p>CPR 18E, Committee for the Prevention of Disasters "Guidelines for quantitative risk assessment - Purple Book";</p> <p>UK HSE Failure Rate and Event Data for use within Risk Assessments (28/06/2012) (http://www.hse.gov.uk/landuseplanning/failure-rates.pdf)</p> <p>UK HSE "The Safety Report Assessment Manual" sections 2-7 e sections 8-15 (www.hse.gov.uk/comah/sram/index.htm);</p> <p>UK COMAH Control of Major Accident Hazards "SRAM Section 13 - Guidance For Environmental Assessment" (www.hse.gov.uk/sram/index.htm)</p>
	<p>Sintesi degli eventi incidentali ed informazioni per la pianificazione del territorio</p>	<p>In coerenza con l'analisi svolta, in questa sottosezione devono essere riportate sinteticamente le risultanze principali. Devono essere, inoltre, presenti le informazioni utili ai fini della pianificazione territoriale, di cui deve essere valutata la completezza in relazione a quanto richiesto al punto 7.1 dell'allegato al decreto del Ministero dei lavori pubblici del 9 maggio 2001 (nelle more dell'attuazione di quanto previsto al comma 3 dell'art. 22 del presente decreto, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici del 9 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 2001, S.O. n. 151).</p> <p>Un sopralluogo sul sito consentirà di verificare rapidamente le informazioni fornite e di avere gli elementi informativi aggiuntivi utili ai fini della identificazione di eventuali misure speciali di allertamento e protezione per gli insediamenti civili o, se del caso, di valutazione delle misure tecniche complementari ai sensi dell'art. 22 comma 2 del presente decreto.</p>



	<p>Descrizione delle precauzioni assunte per prevenire o mitigare gli incidenti</p>	<p>Devono essere valutate le informazioni fornite relative alle misure adottate per la prevenzione o per la mitigazione delle conseguenze degli incidenti e, conseguentemente, le scelte effettuate sia di tipo impiantistico che di tipo gestionale (procedure operative, di controllo, di manutenzione, ecc.). In particolare, per tutte le aree critiche dello stabilimento, il gestore deve fornire nel Rapporto le evidenze che dimostrino la completezza delle valutazioni effettuate e l'adeguatezza delle soluzioni adottate, tenendo conto sia dello stato dell'arte sia dei criteri adottati per stabilire il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza indicati nel proprio Documento di Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti. Devono essere esaminate, e quindi risultare adeguatamente documentate nel Rapporto, le scelte direttamente connesse agli aspetti di sicurezza piuttosto che quelle legate ad altri aspetti (quali ad es. qualità del prodotto o funzionalità del processo). Nella pratica tali informazioni sono riferite ai parametri tecnici ed ai sistemi scelti per la sicurezza degli impianti, ai sistemi installati per il controllo degli incidenti e la limitazione delle loro conseguenze, alle scelte organizzative per l'allertamento e l'intervento in caso di emergenza, alle risorse disponibili ed utilizzabili (sia interne che, eventualmente, esterne), ecc.</p>
	<p>Criteri progettuali e costruttivi</p>	<p>Le informazioni fornite in questa sottosezione del Rapporto sono funzionali a quelle indicate nella precedente e rappresentano le condizioni di partenza per l'adozione delle misure sopra indicate da parte del gestore. Deve essere verificata la congruenza di queste informazioni con le condizioni previste per il sito (ad es. l'intensità sito specifica degli eventi naturali), i pericoli intrinseci dell'attività dello stabilimento e la coerenza dei criteri di sicurezza assunti con quanto enunciato nel Documento di Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti.</p>
	<p>Sistemi di rilevamento</p>	<p>Devono essere valutate le soluzioni adottate per i sistemi di rilevamento di sostanze pericolose in termini di adeguatezza (criteri di scelta), efficienza e funzionalità (criteri di posizionamento, controllo, manutenzione).</p>
<p>Sez. D: Situazioni di emergenza e relativi apprestamenti</p>	<p>Sostanze pericolose emesse</p>	<p>Devono essere valutate le informazioni presenti nel Rapporto in merito alle sostanze pericolose presenti ed alle valutazioni effettuate dal gestore per l'identificazione di quelle che si possono generare in condizioni di processo o condizioni anomale. Le informazioni fornite devono essere valutate in relazione alla loro esaustività e completezza.</p>



	Effetti indotti da incidenti su impianti a rischio di incidente rilevante: Effetti domino	<p>Deve essere valutata la completezza delle informazioni fornite per gli scenari incidentali per i quali è stata indicata la possibilità di coinvolgimento di aree di impianto diverse da quelle di origine dell'evento, con la possibilità di estensione delle conseguenze. Allo stesso tempo, per le aree potenziali bersagli deve essere verificato che il gestore abbia considerato, in modo congruente, gli effetti della eventuale rivalutazione della frequenza degli eventi iniziatori di incidente (modifica eventualmente indotta dall'accadimento dell'evento primario).</p> <p>Nel caso siano interessate aree di impianto di altro gestore devono essere riportate le informazioni circa l'entità della potenziale esposizione (livelli di irraggiamento, sovrappressioni e potenziale proiezione di frammenti).</p> <p>Un sopralluogo in campo fornisce un quadro decisamente più chiaro in relazione a tali aspetti e semplifica l'attività di valutazione.</p>
	Sistemi di contenimento	<p>Devono essere valutate le informazioni relative alle misure adottate per la prevenzione della perdita di contenimento di sostanze pericolose e la limitazione delle conseguenze in caso di eventuale rilascio. Devono essere fornite le evidenze circa l'adozione di misure tecniche per il contenimento in linea con lo stato dell'arte in materia e, qualora la possibilità di perdita di contenimento risulti ancora significativa, i criteri adottati per l'individuazione delle idonee misure tecniche per la mitigazione delle conseguenze dei rilasci. Le ipotesi adottate per la valutazione delle conseguenze nell'analisi degli incidenti rilevanti devono essere coerenti con queste misure, che influenzano i termini di sorgente per gli eventi incidentali con effetti sia sull'uomo (pool fire, rilascio gas o vapori tossici) sia sull'ambiente.</p>
	Controllo operativo	<p>In analogia a quanto detto sui sistemi di contenimento, devono essere valutate le informazioni in merito alle misure adottate per il controllo operativo degli impianti, con particolare riguardo al controllo e gestione delle situazioni caratterizzate da valori dei parametri operativi considerati critici al di fuori degli intervalli standard.</p> <p>Le informazioni riportate devono risultare congruenti con le risultanze dell'analisi degli incidenti rilevanti.</p>
	Segnaletica di emergenza	<p>Devono essere valutate le informazioni riportate nel Rapporto in merito alla segnaletica di emergenza adottata nello stabilimento ed i criteri adottati per la relativa scelta. In questo caso specifico, oltre all'evidenziazione di eventuali palesi lacune nel Rapporto, è necessario un sopralluogo in campo per verificare l'effettiva presenza in campo della segnaletica di interesse per i rischi di incidente rilevante e, in particolare, il suo stato, la sua visibilità e la sua comprensibilità.</p>



	Fonti di rischio mobili	Le informazioni riportate in questa sottosezione devono essere valutate in merito all'adeguatezza delle scelte effettuate dal gestore per la collocazione e la movimentazione dei mezzi utilizzati per il trasporto interno di sostanze pericolose. Le scelte fatte dovranno risultare coerenti con le ipotesi adottate per l'analisi degli incidenti rilevanti. Nel caso in cui le potenziali interazioni con gli impianti o con le persone (ad es. vicinanza dei percorsi ad aree con presenza di personale significativa, uffici, mensa, ecc.) risultino significative, deve essere valutata l'efficacia delle precauzioni adottate al fine di prevenire il rischio associato.
	Restrizioni per l'accesso agli impianti e per la prevenzione di atti deliberati	Devono essere valutati i criteri adottati dal gestore per l'individuazione e la protezione delle aree particolarmente critiche e potenzialmente più sensibili in caso di atti deliberati, anche in relazione alle ipotesi adottate per l'analisi degli incidenti rilevanti. Le misure devono essere in particolare mirate al confinamento delle aree, al controllo degli accessi, al controllo delle presenze, al controllo dello stato delle apparecchiature, alla adozione di misure di blocco per l'esecuzione di azioni particolari in assenza di supervisione ed approvazione, ecc. In funzione della criticità individuata per l'area deve essere valutata l'efficacia delle misure adottate.
	Misure contro l'incendio	Deve essere valutata l'idoneità e l'adeguatezza delle scelte effettuate dal gestore per quanto riguarda le attrezzature e le apparecchiature antincendio in relazione alle risultanze dell'analisi di sicurezza. Le informazioni circa le disponibilità degli agenti estinguenti (acqua, liquido schiumogeno o altro) devono essere coerenti con gli interventi previsti per la gestione delle emergenze anche in termini di gestione della loro disponibilità nell'arco temporale dell'emergenza e di gestione degli agenti contaminati durante l'emergenza e nella fase post emergenza.
	Situazioni di emergenza e relativi piani	La valutazione in merito alla gestione delle situazioni di emergenza deve riguardare la verifica di congruenza delle informazioni riportate con le ipotesi adottate e le risultanze dell'analisi degli incidenti rilevanti (ad es. punti strategici quali le sale controllo, i punti di raccolta, i quadri di comando per sistemi di emergenza, i locali per le dotazioni di sicurezza o di intervento, ecc., dovranno essere collocati in aree "sicure" e quindi esterne alle aree di danno individuate; il numero minimo dei componenti della squadra di emergenza deve essere congruente con la complessità delle azioni richieste per la gestione della situazione incidentale e con le attività previste nelle procedure di emergenza). Un sopralluogo in campo consentirà di verificare l'efficacia dei mezzi di comunicazione, l'accessibilità, la fruibilità e l'operabilità dei punti strategici.



Sez. E: Impianti di trattamento reflui e gestione rifiuti pericolosi	Trattamento e depurazione reflui	Questo aspetto è in stretta relazione con un aspetto significativo dell'analisi delle conseguenze ambientali e delle sue risultanze. Deve essere verificata, in funzione della soluzione progettuale scelta, la congruenza con le ipotesi incidentali considerate. Devono pertanto essere esaminati aspetti quali la capacità (limite) di trattamento delle acque contaminate e la previsione di procedure specifiche in caso di possibilità di segregazione dei reflui ovvero in caso di sversamento. In quest'ultimo caso deve essere verificato che nel Piano di Emergenza Interna siano state puntualmente previste le azioni necessarie per evitare o ridurre gli effetti sui bersagli sensibili per l'ambiente nelle vicinanze dello stabilimento.
	Gestione dei rifiuti pericolosi	Nel Rapporto deve essere fornita evidenza della considerazione degli eventuali rifiuti che presentano o possono presentare, nelle condizioni esistenti nello stabilimento, proprietà analoghe, per quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti, alle sostanze pericolose, con indicazione delle modalità di gestione e collocazione all'interno dello stabilimento. La gestione di tali rifiuti e la loro collocazione deve fornire garanzia di assenza di situazioni pericolose significative nel corso delle attività di stabilimento.
Sez. F: Certificazioni e Misure Assicurative	Certificazioni Misure assicurative	Deve essere valutata la congruenza delle informazioni riportate in questa sezione del Rapporto, in relazione ai rischi di danni a persone, a cose e all'ambiente conseguenti ad eventuali incidenti rilevanti, con le attività previste nello stabilimento, le sostanze pericolose presenti e le eventuali specificità legate alla collocazione dello stabilimento nel territorio.


3.3 Verifica in campo dei contenuti

L'autorità competente deve procedere, attraverso sopralluoghi presso lo stabilimento, alla verifica che i dati e le informazioni contenuti nel Rapporto descrivano in modo adeguato l'effettiva situazione dello stabilimento, come puntualmente evidenziato nella scheda precedente, ciò anche per quanto riguarda le informazioni sugli elementi territoriali e ambientali presenti nell'area circostante, utilizzabili per l'applicazione dei criteri di compatibilità riportati nelle norme applicabili al caso specifico o alla tipologia di stabilimento in istruttoria.

3.4 Conclusione dell'istruttoria

Per quanto attiene alle modalità di redazione delle conclusioni tecniche dell'attività di istruttoria del Rapporto, il parere può risultare maggiormente efficace se formulato con riferimento a ciascun aspetto significativo oggetto di valutazione, tenuto conto delle finalità generali del rapporto conclusivo dell'istruttoria svolta. A titolo di esempio si riporta un possibile elenco di tipologie di conclusioni da riportare nel rapporto:

- a) indicare se il Rapporto riporta le informazioni previste nella Parte 1 del presente allegato;




- b) esprimere un giudizio generale circa l'eshaustività delle informazioni fornite ai fini della dimostrazione di quanto richiesto all'art. 15, comma 2 del presente decreto;
- c) indicare, sulla base delle informazioni contenute nel Rapporto, se il gestore ha stabilito una politica per la gestione in sicurezza dello stabilimento coerente con i pericoli di incidente rilevante individuati e con la complessità dell'organizzazione definita per la gestione delle attività, e se il sistema di gestione della sicurezza adottato rispetta i criteri indicati nell'allegato B al presente decreto;
- d) indicare se nel Rapporto sono contenute le evidenze sufficienti per poter considerare sistematico ed esaustivo l'approccio seguito dal gestore per l'individuazione degli incidenti rilevanti;
- e) indicare se, sulla base della individuazione degli incidenti rilevanti, nel Rapporto il gestore ha fornito informazioni sufficienti per l'identificazione sistematica, e l'adozione, tenendo dovutamente conto delle incertezze associate alle valutazioni, di misure idonee ed efficaci per la prevenzione e la limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti;
- f) indicare il grado di congruenza tra le risultanze dell'analisi di sicurezza presentata nel Rapporto e gli elementi tecnici critici individuati, le attività di controllo e manutenzione e la gestione delle situazioni di emergenza;
- g) indicare se il Rapporto dimostra che, sulla base delle risultanze dell'analisi di sicurezza, per le attività dello stabilimento sono state adottate dal gestore soluzioni che comportano un adeguato livello di sicurezza ed affidabilità sia a livello di progetto, sia di realizzazione, sia per il controllo operativo, sia per le attività di manutenzione;
- h) indicare se le informazioni contenute nel Rapporto sono sufficienti ai fini dell'applicazione dei criteri di compatibilità territoriale dello stabilimento (per depositi GPL e depositi di liquidi infiammabili e/o tossici) o dell'eventuale espressione di parere tecnico per gli aspetti di pianificazione dell'uso del territorio nelle aree circostanti lo stabilimento.
- i) indicare se, in caso di prossimità ad altri stabilimenti a rischio di incidente rilevante, le informazioni contenute nel Rapporto si ritengono sufficienti ai fini della individuazione di possibili effetti domino.

Per ognuno dei punti di cui sopra, in caso di parere tecnico negativo, si devono riportare le motivazioni che hanno condotto a tale valutazione, facendo riferimento ai contenuti specifici del Rapporto.

La conclusione del procedimento istruttorio deve consentire di poter stabilire se, a seguito dell'esame del Rapporto:

- 1) sono state individuate carenze nelle misure adottate dal gestore per la prevenzione e la riduzione di incidenti rilevanti, anche con riferimento al contesto territoriale ed ambientale in cui si inserisce lo stabilimento; ad es.: lo stabilimento non è risultato compatibile con il territorio e l'ambiente circostante, sulla base dei criteri stabiliti nelle norme pertinenti (decreto del Ministro dell'ambiente del 15 maggio 1996 per depositi GPL, decreto del Ministro dell'ambiente del 20 ottobre 1998 per depositi liquidi tossici e/o infiammabili, decreto del Ministero dei lavori pubblici del 9 maggio 2001 per nuovi



- stabilimenti, modifiche con aggravio di rischio o nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti⁶);
- 2) le informazioni contenute nel Rapporto non consentono di stabilire che il gestore abbia fornito tutte le dimostrazioni richieste (incompletezza o insufficienza delle informazioni);
 - 3) le informazioni contenute nel Rapporto consentono di stabilire che il gestore ha fornito le dimostrazioni richieste.

Nei primi due casi è necessario stabilire se l'entità delle lacune riscontrate sia tale da richiedere una nuova elaborazione del Rapporto (espressione di parere tecnico negativo), oppure si possa accettare il Rapporto presentato con richiesta di attuazione di misure di completamento/miglioramento/limitazione/divieto attraverso prescrizioni quali: integrazione delle informazioni, effettuazione di valutazioni dimostrative aggiuntive, limitazione temporanea delle attività di stabilimento, adozione di misure tecniche impiantistiche o gestionali, ecc.

In questi casi è necessario fornire al gestore indicazioni chiare ed univoche affinché sia possibile rimuovere le carenze, le incompletezze o le insufficienze riscontrate.

⁶ Nelle more dell'attuazione di quanto previsto al comma 3 dell'art. 22 del presente decreto, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici del 9 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 2001 (S.O. n. 151).

